LEGGE

DI

NAVIGAZIONE.

NAPOLI,

NELLA REAL TIPOGRAFIA DEL MINISTERO DI STATO

DELLA CANCELLERIA GENERALE.

1818.

41
1
49

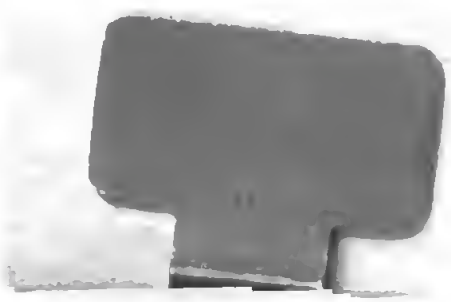

Digitized by Google

585896

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. oc.

Considerando essere del tutto indispensabile per la rappresentazione della nostra bandiera presso le Potenze straniere, che la navigazione di commercio di tutti i nostri dominj sia fondata sopra eguali basi e diretta con unità di sistema;

Considerando altresì che la pace conchiusa colle Reggenze africane esiga la più esatta uniformità nelle carte di navigazione, per non compromettere i vantaggi procurati a' nostri sudditi in quel trattato;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, e del nostro Segretario di Stato di marina;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

ARTICOLO 1. La legge del 5 di luglio 1816 ed i decreti posteriori relativi alla navigazione di commercio ne' nostri dominj di quà del Faro, restano aboliti. Restano egualmente aboliti ne' nostri dominj di là del Faro tutti i diritti di ancoraggio, falangaggio, lanternaggio, garita, o sia capitanìa di porto, spalmatura, frettatura, palo e mazza, guardianìa di porto, pala, porto, fortezza, licenza, credenziere, concia, carena, visita, assistenza, jus-passaggieri, jus-forestieri, pennello, suste, passavanti, ed altri percepiti finora ne' differenti punti di Sicilia e conosciuti sotto i nomi generali di diritti marittimi: e ciò, tanto se sieno appartenenti alle dogane, marine, capitani de' porti, comandanti de' forti, castelli, ammiragliato, quanto alla polizia, alle dogane ex-baronali, comuni, e corpi amministrati, ovvero a' possessori d' impieghi regj, o d' impieghi e diritti vendibili che, sotto qualunque denominazione, avessero rapporto a' diritti marittimi; dovendo unicamente riscuotersi que' diritti che sono descritti nella presente legge, così sopra i bastimenti nazionali

li, come stranieri, sotto pena di esser puniti i trasgressori come concussionarj.

Le spese inerenti alla navigazione saranno detratte da' diritti sostituiti nella presente legge, da' quali saranno anche prelevati, in seguito di liquidazione ed in vista di giusti titoli, i compensi spettanti a' detti particolari per l' esazioni che attualmente fanno su' bastimenti che navigano in detti nostri dominj.

L' anzidetta liquidazione di compenso definitivo dovrà aver luogo fra quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge: ed affinchè in questo frattempo restino anche salvi gl' interessi de' particolari che esigono de' diritti sopra alcuni rami di navigazione, saranno loro pagate le somme che avrebbero dovuto su tali rami riscuotere, secondo l' abolito sistema.

Il nostro Ministro delle finanze presenterà alla nostra approvazione un regolamento circa il metodo da tenersi nella suddetta liquidazione.

Art. 2. A contare dalla pubblicazione della presente legge, la navigazione de' bastimenti di commercio di tutti i nostri dominj di quà e di là del Faro sarà diretta e regolata dalla nostra real marina; e quindi dipenderà da tal Ministero presso di Noi residente.

Art. 3. Tutto ciò che nel medesimo ramo concerne gl' interessi dell' erario ed i mezzi di assicurarli, dipenderà dal Ministero delle finanze residente presso di Noi.

Art. 4. Per conseguire il doppio scopo di far prosperare la navigazione, e garantire gl' interessi fiscali, sarà stabilita in Napoli una direzione generale composta dal direttore generale dell' ascrizione marittima e dal direttore generale de' dazj indiretti. Essi potranno delegare pel dettaglio del servizio, de' funzionarj di loro rispettiva dipendenza. Il direttor generale de' dazj indiretti renderà conto delle operazioni al nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, siccome il direttor generale dell' ascrizione marittima ne renderà conto al nostro Segretario di Stato di marina.

Art. 5. Sotto la dipendenza della direzione generale enunciata nel precedente articolo, saranno stabilite nelle provincie al di quà del Faro delle Commessioni marittime composte dal comandante del distretto, o dal sindaco marittimo colle funzioni di comandante di distretto, e da un controlore de' dazj indiretti; dipendendo quest' ultimo dal direttore dipartimentale.

Sotto la medesima dipendenza sarà stabilita in Palermo pe' dominj al di là del Faro una direzione composta dall' Intendente di quella gran dogana, da un capitano di vascello, e da un ispettor generale doganale che riempierà le funzioni di segretario con voto.

Questa

Questa direzione renderà conto di tutte le operazioni alla direzione generale stabilita in Napoli.

Art. 6. Sotto la dipendenza della direzione di Palermo, vi saranno delle Commessioni marittime nelle Valli minori de' nostri dominj al di là del Faro; e ciascuna di tali Commessioni sarà provvisoriamente composta dal capitano del porto, e dove non vi si trovasse, da un ufiziale della marina, che sarà da Noi all' uopo destinato, e da uno de' principali impiegati doganali del capoluogo della Commessione.

Art. 7. Le Commessioni marittime, tanto pe' dominj al di quà del Faro, quanto per quelli oltre il Faro, saranno stabilite ne' capiluoghi descritti nello stato annesso alla presente legge, ed avranno nella loro dipendenza i sindaci marittimi e le dogane indicate nel medesimo stato.

Art. 8. Il ramo della navigazione avendo due oggetti, l' uno politico, l' altro economico, allorchè il primo non verrà in contatto col secondo, sarà di assoluta attribuzione della marina: e del pari allorchè il secondo non verrà in contatto col primo, sarà di assoluta attribuzione delle finanze. Ma quando gli oggetti saranno inseparabili, gli agenti della marina e quegli delle dogane opereranno di concerto.

Atti di nazionalità.

. . . . . .

Art. 9. Un bastimento per essere riputato nazionale e godere de' privilegj conceduti a' bastimenti nazionali, dee appartenere in totalità ad individui del regno delle Due Sicilie domiciliati nel regno stesso.

È necessario ancora che il capitano e due terzi almeno dell'equipaggio sieno nazionali, o naturalizzati con legittimi documenti.

Art. 10. Chiunque vorrà far costruire un bastimento sarà tenuto di passarne la notizia in iscritto alla rispettiva Commessione marittima. Egli farà anche nota la società che attende a questa intrapresa: il tutto sotto pena di ducati tre a tonnellata di ammenda in caso di contravvenzione.

Art. 11. I bastimenti di ogni specie addetti al commercio ed alla pesca, tanto nazionali, quanto forestieri, legittimamente acquistati da' sudditi del regno delle Due Sicilie debbono esser muniti di un atto di nazionalità, il quale esprima i nomi, il mestiere ed il domicilio de' proprietarj; il nome del bastimento e del porto al quale appartiene; il luogo in cui fu costruito, e se estero che fu legittimamente acquistato, le dimensioni, la portata, la specie di esso ed il numero de' suoi alberi. Tali circostanze saranno accu-

accuratamente verificate dagl' impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime.

ART. 12. Per ottenere un atto di nazionalità, il proprietario suddito del regno delle Due Sicilie dovrà esibire alla Commessione marittima della provincia, o Valle minore in cui trovasi il porto o la marina alla quale il legno appartiene

1.° Un certificato della portata del bastimento, rilasciato da un perito dell' arte, e vistato dal sindaco del comune;

2.° La copia de' titoli del suo legittimo dominio, ottenuta dal giudice locale, il quale attesterà in piede della stessa la legittimità e validità di detti titoli, e che la copia è conforme all' originale;

3.° Se si tratta di bastimento forestiere legittimamente acquistato da suddito del regno delle Due Sicilie, oltre agli anzidetti documenti, il proprietario dovrà documentare con la bolletta doganale di avere su quel bastimento soddisfatto il dritto d' importazione stabilito nella tariffa doganale in vigore al di quà del Faro.

ART. 13. Dovrà in oltre il detto proprietario presentare alla medesima Commessione marittima una dichiarazione da lui firmata (o crocesegnata in presenza di due testimonj) e concepita ne' seguenti termini:

Io..... (suo nome, cognome, condizione e domicilio) *dichiaro ed affermo, che il*..... (nome del bastimento e del luogo al quale appartiene) *è un*..... (specie del bastimento e sua descrizione) *di tonnellate*..... *il quale è stato costruito in*..... (luogo della sua costruzione, ovvero che è stato legittimamente acquistato (*che io ne sono l' assoluto proprietario o socio*.....) nomi, stati e domicilio degl' interessati) *che niun' altra persona vi vanta dritto, titolo, interesse, porzione, o proprietà; che sono suddito del regno delle Due Sicilie, egualmente che i suddetti associati* (se ve ne sono) *e che nessuno straniero ha interesse direttamente, o indirettamente sul detto bastimento.*

ART. 14. In seguito dell'esibizione de' documenti e della dichiarazione enunciata ne' precedenti articoli, la Commessione marittima incaricherà un impiegato di sua dipendenza, affinchè in unione degli agenti doganali si portino a bordo del legno a verificare la sua descrizione e portata.

ART. 15. La portata di un legno sarà misurata nel modo seguente:

1.° Si prenda la lunghezza del ponte da una punta all'altra del bastimento per sopra la coverta;

2.° Si

2.° Si prenda la lunghezza dalla ruota di prua a quella di poppa. Questa lunghezza sarà presa dallo sportello del timone al di sotto della coverta in linea retta sino alla prua ; dall' unione di queste due lunghezze si prenda la metà la quale sarà multiplicata per la larghezza massima del bastimento, e quindi questo prodotto sarà multiplicato per la massima altezza presa dal fondo della sentina sino al di sotto della coverta. Quest' ultimo prodotto sarà diviso per novantaquattro. Il quoziente indicherà il tonnellaggio.

Se poi un bastimento sarà ad un ponte, o sia coverta, sarà presa la lunghezza massima del bastimento medesimo, la quale sarà multiplicata per la massima larghezza ; ed il prodotto sarà multiplicato per la più grande altezza, e quindi sarà diviso per novantaquattro. Il quoziente indicherà il tonnellaggio.

Tutte le suddette misure saran prese in piedi parigini, i cui modelli saranno somministrati dalla direzione generale residente in Napoli.

Art. 16. Dopo adempite tutte le formalità enunciate negli articoli precedenti, sarà rilasciato l' atto di nazionalità secondo il modello annesso alla presente legge, ed il proprietario dovrà pagare alla dogana del porto, o della marina alla quale il legno appartiene, per dritti, ciò che segue :

Per ogni bastimento di dieci tonnellate inclusive, o meno.....ducati 00. 50.
Da undici a venti inclusive..... 1. 00.
Da ventuno a cento inclusive..... 4. 40.
Da centuno a dugento idem..... 8. 80.
Da dugentuno a trecento idem.....10. 00.
Da trecentuno a quattrocento idem.....13. 20.
Da quattrocentuno in sopra.....16. 50.

Art. 17. Qualunque barca che serve soltanto nell' interno de' porti e su' fiumi, sarà esente dall' obbligo di prendere l' atto di nazionalità.

Le barche di ventisei palmi o meno che faranno traffico altrove, saranno munite del detto atto, ma senza pagamento di alcun dritto.

Art. 18. Pe' bastimenti i quali saranno construiti dal dì della pubblicazione della presente legge in avanti, dovrà in oltre pagarsi il dritto di construzione di carlini quattro a tonnellata; dritto dal quale saranno però esenti le barche di ventisei palmi o meno.

Art. 19. Gli atti di nazionalità saranno firmati dal Ministro di marina e da' direttori generali della navigazione di commercio residente in Napoli: corredati di tali firme verranno trasmessi pe' dominj di quà del Faro alle Commessioni marittime, e pe' dominj al di là

del

del Faro alla direzione in Palermo, la quale dovrà distribuirgli alle Commessioni stabilite in quei Valli minori.

Art. 19. Gli atti di nazionalità porteranno la condizione di non aver alcun effetto se non dopo registrati al burò doganale del luogo al quale il legno appartiene, e dopochè il ricevitore, o segreto della detta dogana avrà attestato in piedi dell' atto medesimo di essersi adempito a tutte le formalità doganali ed al pagamento de' dritti dovuti.

Art. 20. Le vendite di tutto o parte del bastimento saranno notate in dorso dell' atto di nazionalità dalla corrispondente Commessione marittima, egualmente che sul registro della dogana del porto al quale appartiene il bastimento.

Per tale annotazione si pagheranno al ricevitore, o segreto di detta dogana, duc: uno e grana 76, e questa somma sarà pagata altrettante volte, quanti sono gl' individui che nell' atto compariscono compratori, ed altrettante volte che accada permuta, o cessione di proprietà. Il dritto medesimo sarà del pari pagato ne' casi di permute cagionate da successioni, o eredità.

Art. 21. Se dopo la consegna dell' atto di nazionalità il bastimento sarà cambiato di forma, o di misura nel tonnellaggio, dovrà anche cambiarsi l' atto di nazionalità, pel quale si dovrà dal proprietario pagare la metà de' dritti stabiliti nell' articolo 16.

Art. 22. Se l' atto di nazionalità sarà disperso, il proprietario sarà tenuto a giustificarlo per poterne ottenere un altro, osservandosi le stesse formalità praticate pel primo, con pagare sola metà del dritto stabilito nell' art. 16.

Art. 23. Tutti coloro che presteranno il loro nome e la loro opera per fare ottenere indebitamente la nazionalità ad un bastimento straniero, saranno ad istanza della dogana condannati ciascuno ad un' ammenda di ducati cinquecento ed a sei mesi di carcere.

Gl' impiegati di qualunque rango che si renderanno rei dello stesso delitto, saranno, oltre alle suddette pene, destituiti dalle loro cariche.

I capitani che avranno profittato di un tale atto, oltre all' ammenda ed arresto enunciato di sopra, saranno dichiarati incapaci di comandare alcun bastimento. Ed i proprietarj subiranno l' arresto, e la perdita del bastimento, il quale verrà confiscato.

Art. 24. È proibito, sotto le stesse pene prescritte nell'articolo precedente, di dare, vendere, cambiare, o prestare l'atto di nazionalità, o di farne uso per un altro bastimento diverso da quello al quale fu conceduto.

Art. 25.

Art. 25. Se il bastimento che ha ottenuto l'atto di nazionalità, verrà predato dal nemico, o si sarà perduto, bruciato, o venduto nel modo che verrà enunciato nell'articolo 42 e seguenti, il proprietario sarà obbligato, sotto le medesime pene, di esibire nel termine di tre, sei, o nove mesi, secondo le distanze de' luoghi, l'atto di nazionalità nella Commessione marittima, dalla quale è stato spedito; salvo il caso di impossibilità giustificata.

Art. 26. Gli atti di nazionalità saranno depositati fra il termine di 24 ore dall' arrivo de' legni nella dogana del luogo di approdo, e vi saranno conservati sino alla partenza de' medesimi, allorchè saranno restituiti a' capitani, in vista de' ruoli di equipaggio loro rilasciati dagli agenti dell' asserzione marittima pe' dominj di quà del Faro; e da' capitani de' porti, o da altri incaricati locali, pe' dominj oltre il Faro.

Patenti.

Art. 27. Tutti i bastimenti del regno delle Due Sicilie saranno marcati di un numero e del nome del porto al quale appartengono.

Saranno in oltre muniti di una patente in conformità del modello annesso alla presente legge, nella quale verranno enunciati i detti numeri e nomi, ed in oltre la data ed il numero dell' atto di nazionalità, e tutte le circostanze nel medesimo contenute.

Art. 28. Il dritto di patente sarà come siegue:

Per ogni bastimento di 10 tonnellate inclusive, o meno duc.	1.
Per ogni bastimento di 11 tonnellate a 50 idem..... »	2.
Da 51 a 160 inclusive..... »	4.
Da 161 in sopra ..... »	6.

Art. 29. Qualunque barca che trafficherà soltanto nell' interno de' porti, o su i fiumi, sarà esente dall' obbligo di prendere la patente.

Art. 30. Le barche di ventisei palmi, o meno, che trafficheranno altrove, saran munite di patente, ma senza pagamento di alcun dritto.

Art. 31. Le patenti saranno rinnovate in ogni anno nel dì 1.° di giugno, sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagare il doppio dritto. Pe' legni che saranno costruiti a tutto novembre di questo anno, la patente sarà presa appena che saran lanciati in mare, e verrà rinnovata nel mese di giugno dell' anno 1819. Per quelli che saranno costruiti dal 1.° di settembre a tutto maggio 1819, la patente sarà egualmente presa allorchè verran lanciati in mare; ma verrà rinnovata nel dì 1.° di giugno dell'anno 1820.

La stessa norma sarà praticata pe' legni che verran costruiti negli anni successivi.

Art. 32.

Art. 32. Per le firme di cui debbono essere munite le patenti, per la trasmessione e distribuzione di esse, e per la condizione che debbon portare onde avere il loro effetto, sarà osservata la stessa norma prescritta per gli atti di nazionalità nell' articolo 19.

Art. 33. Se dopo la consegna dell' atto di nazionalità, il bastimento sarà cambiato di forma, o di misura nel tonnellaggio, dovrà anche cambiarsi la patente, per la quale si dovrà dal proprietario la metà del dritto indicato nell' articolo 28.

Art. 34. Se la patente sarà dispersa, il proprietario sarà tenuto a giustificarlo, per poterne ottenere un' altra, con pagare la metà del dritto indicato nell' articolo 28.

Art. 35. La patente non potrà essere cambiata, donata, prestata, o venduta per altro bastimento diverso da quello al quale fu accordata, sotto le stesse pene enunciate negli articoli 23 e seguenti per simili contravvenzioni rispetto agli atti di nazionalità.

Art. 36. I capitani de' bastimenti, a' quali è stata conceduta la patente, non avranno facoltà di sostituire altri in loro vece, fuorchè in caso di assoluta necessità, e sempre coll' approvazione degl' impiegati locali, dipendenti dalle Commessioni marittime, i quali dovranno darne subito conto alle medesime.

Quando ciò segue ne' porti esteri, sarà necessaria l' approvazione del nostro console o vice-console ivi residente, non potendosi in tali casi sostituire al comando del legno, che soli sudditi del regno delle Due Sicilie dichiarati padroni con foglio dell' ascrizione marittima, altrimenti dovrà subentrare al detto comando il pilota, ed in mancanza del medesimo il nostromo del bastimento.

Art. 37. Di ogni sostituzione dovrà farsi notamento in dorso della patente, ed il medesimo verrà corroborato, se nel regno delle Due Sicilie, dalle firme degl' impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime, se nell' estero, da quella del console, o vice-console.

Art. 38. Quelle patenti che spireranno per la loro durata mentre i legni si trovano in viaggio, saranno autorizzati da proroghe di consoli o viceconsoli nell' estero, e nel regno delle Due Sicilie dagl' impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime, sino all'arrivo del legno nel proprio porto, ove la patente dovrà subito esser rinnovata. Le proroghe anzidette saranno notate in dorso della stessa patente.

Art. 39. Se un bastimento si perderà, brucerà, sarà preso dal nemico, o venduto nel modo che verrà prescritto nell' articolo 42 e seguenti, il proprietario sarà tenuto, sotto le medesime pene enunciate negli articoli 23 e seguenti, e ne' termini di tre, sei, o nove mesi (secondo le diverse distanze) ad esibire la patente all' offizio

della

della Commessione marittima dalla quale fu rilasciata ; salvo il caso d' impossibilità giustificata.

Art. 40. Le patenti saranno nello spazio di 24 ore dall' arrivo del bastimento depositate nel burò di dogana del luogo di approdo , e vi saran conservate fino alla partenza de' legni , allorchè saranno restituite a' capitani in vista de' ruoli di equipaggio enunciati nell' articolo 26.

Art. 41. Non sarà permesso ad alcun capitano , o padrone di bastimento, di prender patente , o inalberare bandiera di altra Potenza , senza di una espressa nostra autorizzazione.

In caso di contravvenzione i legni saranno confiscati , e i capitani sottoposti alla multa di ducati millecinquecento ed alla pena di due anni di carcere.

Proibizione di esportarsi i legni nazionali.

Art. 42. Niun bastimento del regno delle Due Sicilie potrà esser venduto a' forestieri ne' porti esteri , o ne' porti del regno: restando proibita l' estraregnazione di bastimenti nazionali sotto pena di ducati dieci per ogni tonnellata del legno venduto , oltre il pagamento del dritto di esportazione stabilito nella tariffa doganale in vigore ne' dominj di quà dal Faro.

Art. 43. Noi ci riserbiamo di autorizzarne la vendita all' estero , allorchè ci sembrerà conveniente sull' avviso del nostro Ministro delle finanze e di quello della marina.

Art. 44. La multa enunciata di sopra sarà indipendente da quelle comminate per la mancanza della restituzione in tempo opportuno dell' atto di nazionalità , e delle altre carte di navigazione.

Riscontrini.

Art. 45. A tutti i proprietarj de' legni i quali navigheranno coll' atto di nazionalità e colla patente , sarà rilasciata la carta , giusta il modello annesso di cui si fa menzione nel trattato colle Reggenze africane , che servir dee alla riconoscenza de' legni nazionali, detta comunemente *riscontrino*.

I riscontrini avranno un numero progressivo , il quale sarà notato sulla patente di navigazione.

Essi dovranno esser depositati e restituiti in tutti i casi , ne' quali secondo gli articoli precedenti , debbono restituirsi gli atti di nazionalità e le patenti sotto le medesime pene.

Art. 46. I riscontrini non potranno esser cambiati , donati , prestati .

stati, o in altro modo qualunque alienati da' proprietarj che gli hanno ottenuti, sotto le stesse pene pecuniarie e di confisca, stabilite in simili casi per gli atti di nazionalità e per le patenti. La pena del carcere però sarà di due anni.

ART. 47. I riscontrini saranno firmati dal nostro Segretario di Stato Ministro degli affari esteri.

ART. 48. Per la trasmessione de' riscontrini e loro distribuzione sarà osservata la stessa norma prescritta per gli atti di nazionalità, e per le patenti negli articoli 19 e 32.

Formalità pe' legni esteri che entrano ed escono da' porti del regno delle Due Sicilie.

ART. 49. Indipendentemente dalle formalità prescritte da' regolamenti generali pe' bastimenti stranieri che entrano ne' nostri porti, i capitani, tra le 24 ore dal loro arrivo, saranno tenuti di depositare la loro patente nella dogana, dalla quale se ne rilascerà la ricevuta.

ART. 50. Sarà riscossa per dritto di deposito, ricevuta e visto la somma di grana cinquantacinque.

ART. 51. Se nel porto in cui approda il bastimento trovisi un console o viceconsole della nazione a cui appartiene, gl' impiegati doganali, dopo aver osservata la patente, e dopo aver riscosso l' enunciato dritto, la restituiranno al capitano, affinchè la trasmetta al console, o vice-console.

In ogni altro caso la patente resterà depositata nella dogana, e non sarà restituita che fra le 24 ore che precederanno la partenza del bastimento, e dopo che saranno adempite tutte le formalità e pagati i dazj prescritti dalla presente legge.

Dritto di tonnellaggio.

ART. 52. Su' bastimenti nazionali o forestieri che approderranno ne' porti e rade del regno delle Due Sicilie, sarà riscosso un dritto di tonnellaggio, salve l' eccezioni che verranno in seguito enunciate.

Questo dritto è dovuto sul corpo de' bastimenti, e non sul carico.

Dritto di tonnellaggio su i legni nazionali.

ART. 53. Il dritto di tonnellaggio sarà pagato da' bastimenti nazionali fra tre giorni dal loro arrivo.

ART. 54. I bastimenti nazionali di venti tonnellate inclusive, o meno

meno, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio, sia che viaggino da un luogo all'altro del regno, sia che viaggino per l'estero.

Art. 55. I bastimenti nazionali al di sopra di venti tonnellate che viaggiano da un porto all'altro del regno, o per l'estero, pagheranno pel dritto di tonnellaggio grana quattro a tonnellata.

Art. 56. I detti legni però ne saranno esenti se i capitani o padroni dimostreranno colla bolletta della dogana di averlo già pagato nel corso del medesimo mese in altro porto, o marina del regno delle Due Sicilie.

Per ispiegazione del presente articolo, se il dritto di tonnellaggio sarà stato pagato nel giorno 1.°, 10 ec. del mese di luglio, non sarà più soddisfatto per tutto il 31 dello stesso mese, in qualunque altro porto, o marina il bastimento giugnesse, sia da altro punto del regno, sia dall'estero.

Art. 57. I legni nazionali al di sopra di venti tonnellate addetti al trasporto del golfo ed isole di Napoli, e golfo di Palermo, de' carboni, della calce, delle legna da fuoco, degli spalatroni, e pali per vigne, del vino, della neve, della pozzolana, della creta, e delle pietre dolci e forti, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio.

Saranno ugualmente esenti dal pagamento del medesimo dritto i legni nazionali al di sopra di venti tonnellate, destinati su tutte le coste del regno al trasporto del brecciale necessario al mantenimento delle strade consolari.

Per godere però di una tale esenzione, i padroni, o capitani de' legni enunciati nel presente articolo, dovranno essere muniti di un documento rilasciato dalla dogana del porto al quale appartengono, con cui si dichiarino addetti al trasporto degl' indicati generi; e nel caso che intraprendono altri caricamenti senza averne ottenuto il permesso, saran confiscati, e condannati ad una multa non minore di ducati cento, nè maggiore di ducati dugento.

Art. 58. Le barche nazionali al di sopra di venti tonnellate addette alla pesca ne' rispettivi golfi, saranno del pari esenti dal dritto di tonnellaggio: ma qualora si recassero fuori del proprio golfo, in tal caso pagheranno il tonnellaggio ogni volta che i loro padroni avran fatto toccare la patente sanitaria in un altro punto del regno e dell' estero.

Queste barche debbono esser munite dello stesso documento enunciato nel precedente articolo, sotto le pene nel medesimo prescritte.

Art. 59. I bastimenti che fossero obbligati ad entrare in uno de' porti del nostro regno per fortuna di mare, o altra circo-

stanza imperiosa, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio, qualora non vi facciano alcuna operazione di commercio.

Non s' intendono per operazione di commercio gl' imbarchi e gli sbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell' equipaggio, o alla manutenzione del legno.

Art. 60. Saranno del pari esenti dal medesimo dritto i legni, i quali fossero obbligati ad entrare in uno de' porti del nostro regno per avaria sofferta.

Qualora si sbarcasse però l' intero carico, o parte di esso, l' esenzione non avrà luogo, se non quando i generi venissero dichiarati da esperti nominati di officio di non potersi più mettere in mare.

Art. 61. I legni enunciati ne' due articoli precedenti, se per le cause ivi indicate giungessero in luogo de' dominj di quà del Faro, nel quale è proibito l'approdo per la legge del 1.° di giugno 1817, siccome in questo caso dovrà decidersi giudiziariamente sulla contravvenzione nascente dal detto approdo, i capitani, volendo partire prima di terminarsi il giudizio, dovranno dar cauzione per sicurezza della multa a cui possono essere condannati; e tal cauzione sarà presa in tal caso anche per l' importo de' dritti di navigazione. Essa verrà annullata se il giudizio sarà favorevole a' detti capitani; se contrario, la somma verrà incassata.

Art. 62. Allorchè i legni per le medesime cause giugneranno in luoghi ove in forza del citato decreto l' approdo non è proibito, siccome in tal caso non dee instituirsi alcun giudizio, così l' esenzione dal dritto di tonnellaggio sarà accordata dagl' impiegati doganali, in seguito di processo verbale da essi compilato in unione di quelli della marina e della salute, con cui si riconosca per reale la fortuna di mare, o altra circostanza imperiosa. Il processo verbale rimarrà presso la dogana.

Art. 63. I legni che per la loro provvegnenza saranno rifiutati dalla deputazione di salute, verranno esentati dal dritto di tonnellaggio.

Art. 64. Godranno la stessa esenzione i bastimenti di qualunque natura arenati ed abbandonati da' capitani, ancorchè si salvassero i loro carichi.

L' esenzione dal dritto di tonnellaggio ne' casi enunciati in questo articolo e nel precedente, sarà accordata in seguito di processi verbali compilati nel modo prescritto coll' articolo 62.

Art. 65. I legni parlamentarj, e quelli che recassero plichi pel Governo, saranno egualmente esenti dal dritto di tonnellaggio, qualora non abbiano a bordo alcuna quantità di mercanzia.

Art. 66. I legni corsari, allorchè approdano voti, o co' bastimenti predati

predati, o con mercanzie appartenenti alla preda, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio. Ne saranno egualmente esenti i legni predati da' detti corsari dichiarati di cattiva preda, purchè i capitani non vendano nel regno l' intero carico, o parte di esso.

Non ne saranno però esenti i legni predati da' corsari dichiarati di buona preda.

ART. 67. Saranno del pari esenti dal dritto di tonnellaggio tutti i bastimenti di qualunque natura appartenenti alla nostra marina militare. E quelli messi in requisizione, o noleggiati dal Governo, durante però il tempo in cui presteranno servizio, e qualora il Governo medesimo ne paghi i soldi e ne nudrisca l' equipaggio.

L' esenzione però de' legni requisiti e noleggiati dal Governo, verrà ordinata dal nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, dietro la comunicazione e dimanda che gliene sarà fatta dal nostro Ministro di marina.

ART. 68. I legni nazionali di qualunque portata, che dal luogo della loro costruzione giugneranno per la prima volta colla sola zavorra nel porto del regno al quale saranno ascritti, e dove dovranno prendere l' atto di nazionalità e la patente, saranno anche esenti dal dritto di tonnellaggio.

In questo caso i bastimenti verranno accompagnati da bolletta a cautela fino all' anzidetto porto.

ART. 69. I legni nazionali saranno esenti dal dritto di tonnellaggio, quando, dopo aver levato porzione del loro carico e pagato il detto dazio, si recheranno in altri luoghi del regno per completare lo stesso carico.

ART. 70. Saranno finalmente esenti dal dritto di tonnellaggio i bastimenti nazionali che si saranno nel loro viaggio semplicemente fermati fuori de' porti, senza fare alcuna operazione di commercio.

Dritto di tonnellaggio su' bastimenti forestieri.

ART. 71. I bastimenti forestieri di qualunque portata essi sieno, che verranno in un porto del nostro regno delle Due Sicilie, quantunque vi dimorassero meno di 24 ore, dovranno pagare il dritto di tonnellaggio alla ragione di grana quaranta a tonnellata.

ART. 72. Il dritto suddetto debbe esser pagato immediatamente. Nondimeno per facilitare il commercio potrà esser conceduta a' capitani una dilazione non maggiore di trenta giorni, colla condizione però di dar buona e valida cauzione per l' ammontare del dritto medesimo. Ma se il soggiorno di un bastimento sarà minore di un mese, malgrado la dilazione concessuta, il dritto di tonnellaggio sarà riscosso prima della partenza del legno. ART. 73.

Art. 73. Lo stesso dritto sarà dovuto da' bastimenti forestieri, quantunque fossero stati noleggiati dal Governo.

Art. 74. Gli articoli da 59 a 66 e l' articolo 70 sono applicabili a' legni forestieri.

Art. 75. I bastimenti esteri da guerra saranno esenti dal dritto di tonnellaggio qualora non fossero addetti al commercio; nel qual caso pagheranno tanto il tonnellaggio, quanto ogni altro dritto di navigazione.

Non saran considerati addetti al commercio quelli fra detti bastimenti i quali giungano in uno de' porti del regno a caricar generi per l' approvigionamento delle flotte e delle squadre stazionate altrove, allorchè ne saranno da Noi stati autorizzati.

Art. 76. I bastimenti forestieri voti, o carichi, dopo aver pagato la prima volta il dritto di tonnellaggio, pagheranno la metà del medesimo (salvo i casi enunciati negli articoli 59 a 66 e nell' articolo 70) in qualunque altro porto del regno ove approderanno, finchè abbian preso un carico di generi nazionali per l' estero.

Riattazione de' legni forestieri.

Art. 77. Tutti i legni esteri che saranno tirati a terra nel regno delle Due Sicilie per riattarsi, pagheranno un dritto di carlini sei a tonnellata.

Bolletta di spedizione.

Art. 78. Sarà rilasciata ad ogni bastimento nazionale, o forestiere ch' entrerà, o uscirerà da un porto o marina del regno delle Due Sicilie, e che sarà stato sottoposto al pagamento di un altro dritto di navigazione, una bolletta di spedizione, giusta il modello annesso.

Art. 79. La bolletta di spedizione pe' legni nazionali sarà pagata come segue:

Bastimenti di 10 tonnellate inclusive, o meno, per ogni bastimento.....ducati 00. 05.
Detti da 11 tonnellate a 20 inclusive.....00. 10.
Detti da 21 a 50 idem.....00. 20.
Detti da 51 a 100 idem.....00. 40.
Detti da 101 a 200 idem.....00. 80.
Detti da 201 in sopra.....01. 60.

Art. 80. La bolletta di spedizione pe' legni stranieri sarà pagata come segue: Bastimenti

Bastimenti di 50 tonnellate inclusive, o meno ducati 00. 88.
Detti da 51 a 100 inclusive.....1. 65.
Detti da 101 a 200 idem.....3. 30.
Detti da 201 in sopra.....6. 60.

Art. 81. Saranno esenti dal dritto di spedizione

1.° le barche nazionali addette alla pesca sulle coste del regno, salvo il caso in cui pagassero il tonnellaggio, giusta l' art. 58;

2.° i legni nazionali al di sotto di 20 tonnellate: questi legni pagheranno il dritto suddetto solamente nell' atto che si rilascia loro la patente;

3.° i legni di portata maggiore di 20 tonnellate adoprati esclusivamente al trasporto nel golfo ed isole di Napoli, e golfo di Palermo, tanto del carbone, della calce, e delle legna da fuoco, degli spalatroni e pali per vigne, del vino, della neve, della pozzolana, della creta, e delle pietre dolci e forti, quanto del brecciale necesario al mantenimento delle strade consolari su tutte le coste del regno;

4.° i legni nazionali pe' quali si dimostrerà da' capitani colla bolletta doganale di aver pagato il dritto di spedizione nel corso dello stesso mese, nel modo stesso che è stato prescritto nell' articolo 56 per la esenzione del tonnellaggio.

Passaporti.

Art. 82. Qualunque bastimento forestiere che uscirà da' porti, o dalle marine del regno delle Due Sicilie, sarà munito di un passaporto uniforme al modello annesso alla presente legge.

I passaporti saranno rilasciati dagl' impiegati delle dogane, e per ognuno di essi il capitano, o padrone del bastimento, dovrà pagare il dritto di ducato uno.

Disposizioni generali.

Art. 83. La disposizione dell' art. 56 e del numero 4.° dell' articolo 81 co' quali è prescritto che debbono essere esenti del dritto di tonnellaggio e di spedizione i legni nazionali, che sono stati sottoposti a tali dritti nel corso del medesimo mese, s' intende di dovere rimanere sempre in tutti i casi enunciati negli articoli 57, 67, 69 e 70 e nei numeri 1° e 3° dell articolo 81.

Art. 84. Per tutti i bastimenti di 200 tonnellate, o più, che dal dì della pubblicazione della presente legge saranno costruiti in qualunque luogo de' nostri dominj di qua e di là dal Faro, sarà accordata la fran-

franchigia de' dritti doganali su' due primi carichi che essi eseguiranno per lo stramiero di generi indigeni, eccettuati l'olio, la seta e la liquirizia. Resta in conseguenza abolita la così detta franchigia di *ritorno* su' legni di cui si tratta, ne' nostri dominj al di là del Faro.

Art. 85. Per incoraggiare la costruzione de' bastimenti mattati a coffa, tutti coloro che faran costruire in qualunque luogo del nostro regno delle Due Sicilie legni mattati nel suddetto modo di 200 tonnellate, o più, godranno un premio di venti tarì siciliani (due ducati napolitani) per ogni tonnellata della portata de' bastimenti medesimi.

Art. 86. Per non alterare in menoma parte i privilegj del porto franco di Messina, tutti i legni stranieri, che dal 1.° di settembre prossimo approderanno nel porto di Messina, saran sottoposti a' dritti di navigazione, come i bastimenti nazionali.

Art. 87. I proprietarj e padroni de' bastimenti de' dominj di quà del Faro, che alla pubblicazione della presente legge si troveranno di già muniti dell'atto di nazionalità e della patente, e di aver pagato i dritti in vigore per ottener tali carte, non saran tenuti a rinnovarle, nè a pagare nuovamente i dritti stabiliti per le medesime.

Art. 88. I proprietarj e padroni de' bastimenti de' dominj di là del Faro, che alla pubblicazione della presente legge si troveranno di già muniti della patente reale, questa carta terrà luogo de' documenti enunciati nell'articolo 12, purchè però la proprietà del legno sia della persona che si enuncia nella suddetta patente.

Nel caso che la proprietà del bastimento appartenga non a coloro che vengono enunciati nella patente reale, ma ad altri, dovran questi dichiararlo, onde le nuove carte di navigazione sieno rilasciate al vero proprietario, o comproprietarj.

In mancanza di tale dichiarazione saranno sottoposti i contraventori alle pene stabilite nell'articolo 23.

Art. 89. In tutte le dogane del regno saranno stabiliti i registri per l' entrata ed uscita de' bastimenti, per la riscossione de' dritti di navigazione, per gli atti di nazionalità e patenti pe' legni che saranno bruciati, perduti ec., giusta le istruzioni che saranno comunicate.

Art. 90. Tutti i capitani de' bastimenti, sieno nazionali, sieno forestieri, che entreranno ne' porti, rade ec., saranno tenuti fra le 24 ore dal loro arrivo a fare il loro costituto agl' impiegati della salute, delle dogane, della marina se ve ne sieno, e della polizia, sotto pena non minore di ducati venticinque, nè maggiore di ducati trecento.

Nel detto costituto si farà menzione della provegnenza del legno, della natura del carico, della persona a cui è diretto, delle dimore,

degli

degli accidenti, delle notizie di mare, delle avarie, degl' incontri, e de' rischi corsi: ed i capitani dovranno rispondere a tutte le dimande che loro saranno fatte, giusta il modello annesso alla presente legge.

Art. 91. I capitani de' legni nazionali appena giungeranno ne' porti esteri, in cui vi sono nostri consoli, saran tenuti di presentarsi a' medesimi, ad esibir loro l'atto di nazionalità, la patente, ed il ruolo di equipaggio, e facendo a' medesimi un rapporto dell'accaduto nel corso della navigazione.

Art. 92. Indipendentemente dalle carte enunciate nella presente legge, delle quali debb' esser provveduto ogni legno che esce da' porti, o dalle marine del nostro regno, sia che navighi per l'estero, sia che navighi da un luogo all'altro del regno, e per qualunque commercio e industria, dee il capitano o padrone esser munito del ruolo di equipaggio

Art. 93. La forma de' ruoli, le condizioni e gli obblighi degl'individui che compongono l'equipaggio, e quanto altro è relativo a quest' oggetto, verrà sviluppato nelle istruzioni.

Art. 94. I contravventori alle disposizioni de' due articoli precedenti saranno soggetti alle pene prescritte negli articoli 28, 33 e 47 del nostro decreto del 1.° d'agosto 1816.

Art. 95. Non si lascerà partire alcun bastimento nazionale, o forestiero, se prima il capitano non avrà presentato alla deputazione di salute la bolletta di spedizione enunciata nell' articolo 78.

Art. 96. Le contravvenzioni a tutti gli articoli precedenti saranno trattate co' metodi giudiziarj rispettivamente in vigore ne' dominj di quà e di là del Faro.

Art. 97. I prodotti delle ammende, confische, e transazioni saranno ripartiti co' metodi rispettivamente in vigore ne' dominj di quà e di là del Faro.

Art. 98. La riscossione de' dritti di tonnellaggio e di bolletta di spedizione stabiliti nella presente legge su' bastimenti esteri e nazionali, comincerà ad aver luogo dal dì 1.° di settembre prossimo.

Art. 99. I legni appartenenti a' nostri dominj di là del Faro, che alla pubblicazione della presente legge si troveranno in que' porti e marine, dovranno essere improrogabilmente provveduti delle nuove carte di navigazione, e pagare i dritti stabiliti per le medesime(meno quello di patente, se l' abbiano di già pagato) per tutto il dì 30 settembre di quest' anno, sotto pena di un'oncia per ogni tonnellata del legno in contravvenzione.

I legni siciliani che nell' epoca suddetta si troveranno ne' nostri dominj di quà del Faro, dovranno egualmente essere provveduti delle nuove carte per tutto lo stesso dì 30 di settembre, sotto la medesima

pena. I capitani o padroni di tali legni potranno domandarle ne'detti nostri dominj di quà dal Faro; ed in questo caso la direzione generale della navigazione di commercio darà le disposizioni opportune.

Finalmente pe'legni de' detti nostri dominj di là del Faro, che alla pubblicazione della presente legge si troveranno all' estero, resta accordato il termine di sei mesi per rientrare ne' porti e marine de' nostri dominj di quà e di là del Faro, e provvedersi delle nuove carte di navigazione; passato il qual termine, saran soggetti alla enunciata pena di ducati tre a tonnellata, eccetto il caso in cui riuscisse impossibile il ritornare in detto spazio di tempo, e fosse questa impossibilità provata con validi documenti.

Art. 100. I contabili delle dogane de' nostri dominj di là del Faro saran tenuti di trasmettere ogni mese il conto ed i resultati della percezione de' dritti di navigazione all' Intendente della gran dogana di Palermo, qual direttore della navigazione di commercio. Egli li farà verificare, stabilendo la corrispondente scrittura. In fine trasmetterà alla direzione generale in Napoli lo stato de' prodotti di ogni trimestre nel corso del mese susseguente.

L' Intendente terrà gli enunciati fondi alla disposizione del Ministro delle finanze residente presso di Noi, per pagarsi i compensi di cui si fa menzione nell' articolo 1 della presente legge, e per far versare il dippiù nella tesoreria de' nostri dominj di là dal Faro.

Art. 101. Gl' impiegati di dogana saran tenuti, qualora ne fossero richiesti da quelli della nostra marina reale, di dare tutte le nôtizie di mare che essi potranno avere. E questi saranno obbligati di comunicare a' primi (d' ufficio) tutto ciò che potrà interessare le dette dogane.

Art. 102. Dovendo tutte le autorità concorrere al medesimo scopo gl' impiegati di dogana, quelli della marina, quelli della salute e della polizia, si avvertiranno a vicenda de' legni che vengono ad approdare in qualunque punto del nostro regno, ed accorreranno immediatamente per eseguire le loro rispettive funzioni.

Disposizioni temporanee pe' soli legni stranieri che approdano ne' dominj di là dal Faro.

Art. 103. Fino al dì 31 d'agosto dell' anno 1821 saranno concedute le seguenti agevolazioni a' legni stranieri che approderanno ne' nostri dominj di là del Faro:

1.° Il dritto di deposito, ricevuta, e *visto* stabilito nell' articolo 50 non sarà riscosso per detto tempo;

2.° il

2.° il dritto di tonnellaggio stabilito nell' articolo 71 a carlini quattro (tarì quattro siciliani) a tonnellata, sarà di carlini tre (tarì tre siciliani), durante il medesimo tempo;

3.° il dritto di passaporto stabilito coll' articolo 82 non sarà riscosso fino alla detta epoca del dì 31 di agosto 1821; ma sarà rilasciata una tal carta a' capitani *gratis*;

4.° In vece del dritto di spedizione stabilito nell'articolo 80, sarà riscosso fino all' epoca stessa su' legni stranieri lo stesso dritto di spedizione fissato nell' articolo 79 pe' bastimenti nazionali.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 30 di Luglio 1818

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia
Firm. Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. Marchese Tommasi

Pubblicata in Napoli nel dì 3 di Agosto 1818.

TARIFFA

de' diritti di navigazione pel regno delle Due Sicilie.

BASTIMENTI NAZIONALI.	DAZJ DI MONETA				
	SICILIANA.			NAPOLETANA.	
	Once.	Tarì.	Grana.	Ducati.	Grana.
Diritto di costruzione giusta l'art.° 18.					
Bastimento di qualunque portata a tonnellata.....	»	4	»	»	40
Diritto per l'atto di nazionalità giusta l'art.° 16.					
Per ogni bastimento di 10 tonnellate inclusive, o meno.....	»	5	»	»	50
Detto di 11 a 20 idem.....	»	10	»	1	»
Detto di 21 a 100 idem.....	1	14	»	4	40
Detto di 101 a 200 idem.....	2	28	»	8	80
Detto di 201 a 300 idem.....	3	10	»	10	»
Detto di 301 a 400 idem.....	4	12	»	13	20
Detto di 401 in sopra.....	5	15	»	16	50
Per l'atto di nazionalità, che si rilascia quando si sia disperso il primo, o quando il bastimento sia cambiato di forma o di misura, si paga la metà del suddetto diritto, giusta gli art. 21 e 22.					
Diritto di annotazione giusta l'art.° 20.					
Per vendita, permuta, o trasmessione di proprietà, anche per causa di successione in tutto, o in parte.....	»	17	12	1	76
Diritto di patente giusta l'art.° 28.					
Per ogni bastimento di 10 tonnellate inclusive, o meno.....	»	10	»	1	»

	DAZJ DI MONETA				
	SICILIANA.			NAPOLETANA.	
	Once.	Tari.	Grans.	Duc.	Gra.
Detto da 11 a 50 inclusive.....	»	20	»	2	»
Per ogni bastimento di 51 tonnellate a 160 inclusive.....	1.	10	»	4	»
Detto da 161 tonnellate in sopra...	2.	»	»	6	»
Per la patente che si rilascia, quando si sia dispersa la prima, o quando il bastimento sia cambiato di forma o di misura, si paga la metà del suddetto diritto, giusta gli articoli 33 e 34.					
Diritto di tonnellaggio giusta l'art.° 55.					
Bastimenti che viaggiano da un punto all'altro del regno, o per l'estero, a tonnellata.....	»	»	08	»	04
Diritto di spedizione giusta l'art.° 79.					
Per ogni bastimento di 10 tonnellate inclusive, o meno.....	»	»	10	»	05
Idem di 11 a 20 idem.....	»	1	»	»	10
Idem di 21 a 50 idem.....	»	2	»	»	20
Idem di 51 a 100 idem.....	»	4	»	»	40
Idem di 101 a 200 idem.....	»	8	»	»	80
Idem di 201 in sopra.....	»	16	»	1	60
BASTIMENTI FORESTIERI.					
Diritto di deposito, ricevuta e visto giusta l'art.° 50.					
Per ogni bastimento.....	»	5	10	»	55

	DAZJ DI MONETA				
	SICILIANA.			NAPOLETANA.	
	Once	Tarì.	Gr.	Duc.	Gr.
Diritto di tonnellaggio giusta l'art.° 71.					
Bastimento di qualunque portata...	»	4	»	»	40
Mezzo diritto di tonnellaggio giusta l'art.° 76.					
Bastimento di qualunque portata, a tonnellata.....	»	2	»	»	20
Diritto di passaporto giusta l'art.° 82.					
Per ogni passaporto.....	»	10	»	1	»
Dritto di riattazione giusta l'art.° 77.					
Bastimenti di ogni portata, a tonnellata.....	»	6	»	»	60
Dritto di spedizione giusta l'art.° 80.					
Per ogni bastimento di 50 tonnellate inclusive, o meno.....	»	8	16	»	88
Detto da 51 a 100 idem.....	»	16	10	1	65
Detto da 101 a 200 idem.....	1	3	»	3	30
Detto da 201 in sopra.....	2	6	»	6	60

N O T A

L'esenzioni de'dritti notati nella prsente tariffa sono enunciate nella legge alla quale è annessa.

STATO DELLE COMMESSIONI MARITTIME.

Dominj di quà del Faro.

COMMESSIONI MARITTIME.	SINDACATI.	DOGANE.
Napoli	Chiaja, S. Ferdinando, Porto, Mercato.	Napoli.
	Portici	Granatello.
	Torre del Greco	Torre del Greco.
	Torre dell' Annunziata	Torre dell' Annunziata.
	Castellamare	Castellamare, Vico.
	Sorrento	Piano di Sorrento, Massa.
	Capri	Capri.
	Ischia	Casamicciola, Ischia.
	Forio	Forio.
	Ponza	Ponza, Ventotene.
	Procida	Procida.
	Pozzuoli	Pozzuoli.
Salerno	Salerno	Salerno, Vietri.
	Amalfi	Amalfi, Majuri.
	Agropoli	Castellabate, Agropoli.

COMMESSIONI MARITTIME.	SINDACATI.	DOGANE.
Salerno	Pollica	Casalicchio.
		Acciarolo.
	Pisciotta	Palinuro.
		Pisciotta.
		Cammarota.
	Policastro	Capitello.
		Sapri.
	Maratea	Maratea.
Amantea	Scalea	Scalea.
	Belvedere	Diamante.
		Belvedere.
		Cetraro.
		Fuscaldo.
	S. Lucido	Paola.
		S. Lucido.
		Fiume freddo.
	Amantea	Amantea.
		Nocera.
	Cariati	Corigliano.
		Rossano.
		Cariati.
		Melissa.
	Trebisace	Cassano.
		Trebisace.
		Roseto.
Pizzo	Pizzo	S. Eufemia.
		Pizzo.
	Tropea	Tropea.
	Nicotera	Nicotera.
	Palme	Gioja.
		Palme.

COMMESSIONI MARITTIME.	SINDACATI.	DOGANE.
Pizzo	Scilla	Bagnara.
		Scilla.
	Reggio	Villa S. Giovanni.
		Gallico.
		Reggio.
	Bova	Melito.
	Bovalino	Bianco.
	Roccella	Roccella.
		Gerace.
		Monasterace.
		Badolato.
	Squillace	Soverato.
		Squillace.
	Catanzaro	Catanzaro.
	Cotrone	Castelle.
		Cotrone.
Gallipoli	Taranto	Rocca imperiale.
		Torrescanzana.
		Taranto.
	Gallipoli	Gallipoli.
	Otranto	Otranto.
		S. Cataldo.
	Brindisi	Brindisi.
		Villanova.
Barletta	Monopoli	Monopoli.
		S. Vito di Polignano.
	Mola	Mola.
	Bari	Bari.

COMMESSIONI MARITTIME.	SINDACATI.	DOGANE.
Barletta.....	Giovinazzo.....	Giovinazzo.
	Molfetta.....	Molfetta.
	Bisceglie	Bisceglie.
	Trani.....	Trani.
	Barletta.....	Barletta.
Manfredonia.....	Manfredonia	Manfredonia.
	Viesti.	Viesti.
		Rodi.
		Peschici.
		Fortore.
Pescara.	Termoli.	Termoli.
		Campomarino.
	Vasto.....	Vasto.
	Ortona.....	Ortona.
		S. Vito.
	Pescara.	Pescara.
		Francavilla.
Giulianova.....	Giulianova.....	Silvi.
		Giulianova.
Gaeta.	Gaeta	Gaeta.
		Mola.
		Garigliano.
		Montagone.

Dominj di là del Faro.

CAPILUOGHI DELLE COMMESSIONI.	DOGANE DIPENDENTI.
Palermo	Palermo.
	Termini.
	Cefalù.
Messina	Messina.
	Melazzo.
	Motta d' affermo, o sia Torre mozza.
	Lipari.
	S. Alessio.
	Tavormina.
	Patti.
	Brolo S. Angelo, o sia marina di Brolo.
	S. Marco, o sia caricatojo di S. Marco.
	Naso, o sia marina di Naso.
	Mistretta, o sia S. Stefano di Mistretta.
	Caronia.
	S. Fratello, o sia acque dolci di S. Fratello.
	Tusa, o sia Castel di Tusa
Catania	Catania.
	Aci-castello.
	Aci reale ed Aci S. Antonio e Filippo, o sia marina di Trezza.
	S. Agata, o sia marina di Sussa.
	Mascali, o sia riposto di Giarre.
	Agnone.

CAPILUOGHI DELLE COMMESSIONI.	DOGANE DIPENDENTI.
Girgenti	Girgenti. Licata. Palma. Siculiana. Pantelleria. Sciacca. Terranova Santa croce, o sia la sua marina.
Siracusa	Siracusa Augusta. Noto. Avola. Modica. Ragusa, o sia la marina di Mazzarelli. Scicli, o sia la sua marina. Spaccaforno, o sia la sua marina. Vittoria, o sia Scoglitti.
Trapani	Trapani. Marsala. Favignana. Mazzara. Castellamare.

N O T A.

Gl' impiegati di marina, che si troveranno ne' luoghi delle dogane enunciate di sopra, si uniranno a quelli delle dogane per gli oggetti di navigazione fino a che non saranno stabiliti in Sicilia i sindaci marittimi.

Approvato — FERDINANDO.

Per certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

585396

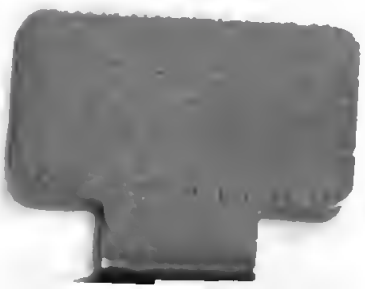

Digitized by Google